

TI_GERICHTE 12.2009.26 vom 11. Oktober 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-10-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2009.26

FR: TI_GERICHTE 12.2009.26 du 11 octobre 2010

IT: TI_GERICHTE 12.2009.26 del 11 ottobre 2010

Regeste

Contratto di appalto - ipoteca legale degli artigiani - fondo in proprietà per piani - parti comuni o parti in uso esclusivo

Erwägungen

E. 1

Il fatto che l'attrice, il 14 luglio 2010, abbia comunicato di aver concluso un accordo transattivo con il convenuto AO 3 giustifica di stralciare dai ruoli l'appello nei suoi confronti per transazione ex art. 352 cpv. 1 CPC, l'accordo concluso tra loro il 4 maggio 2010 costituendo effettivamente una "transazione", visto e considerato che in esso le parti hanno posto fine ad una situazione di incertezza circa i rispettivi diritti mediante reciproche concessioni (TF 24 aprile 2006 4C.389/2005). Ritenuto però che l'accordo transattivo non si esprime sulla ripartizione di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi, le stesse dovrebbero di principio essere attribuite dal giudice ispirandosi alla soluzione consacrata nella sede transattiva (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 24 ad art. 352). Sennonché, dall'ulteriore domanda dell'attrice di dimettere quel convenuto dalla lite "con le relative modifiche di quanto chiesto in sede di appello", si può ritenere che essa abbia rinunciato non solo all'iscrizione dell'ipoteca legale nei suoi confronti bensì anche al rimborso da parte sua delle spese e delle ripetibili di primo e secondo grado postulate a suo tempo nel gravame. Le spese giudiziarie di entrambe le sedi devono dunque rimanere a suo carico, ritenuto che alla controparte, che non ha presentato osservazioni, non sono dovute ripetibili.

E. 2

Quanto al fatto che nelle more della procedura d'appello la convenuta AO 2, in applicazione dell'art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, sia stata sciolta e che nei suoi confronti sia stata ordinata la liquidazione in via di fallimento, lo stesso non ha in definitiva conseguenze pratiche per la sua capacità processuale nel caso concreto, che rimane immutata, almeno finché la società non sia stata radiata dal registro di commercio (sulle conseguenze di diritto civile della decisione del giudice in tal senso, cfr. Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 2008 p. 1393; Peter/Cavadini, Commentaire Romand, n. 23 ad art. 731b CO).

E. 3

La massa fallimentare e i creditori cessionari hanno comunicato di rinunciare a continuare nella lite. Nell'ambito di una procedura di fallimento ordinaria ciò equivale al riconoscimento del credito oggetti causa. Se ciò debba valere anche nell'ambito della liquidazione in via di fallimento allorquando la persona giuridica è sciolta in applicazione dell'art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, e ciò considerato che le norme sul fallimento si applicano per analogia e non direttamente, è questione che non ha da essere decisa definitivamente. In

effetti, la censura dell'attrice, la quale sostiene che alla convenuta Immo-Dream SA debba essere riconosciuta la legittimazione attiva nell'azione creditoria, appare comunque fondata. L'istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che P _____, che - come detto - le aveva commissionato le opere (cfr. testi _____ p. 6 seg. e _____ p. 5), aveva a quel momento dichiarato di non agire a titolo personale ma a nome e per conto di quella società (cfr. doc. 1 p. 2; testi _____ p. 2 e _____ p. 2). In merito al suo potere di rappresentanza, si osserva che, per sua stessa ammissione, in un primo tempo, e meglio nella fase della progettazione dell'edificazione della "Residenza agli O _____" e del reperimento degli acquirenti, egli aveva agito sulla base di una procura conferitagli dagli azionisti (cfr. doc. 1 p. 2) e che, sempre in virtù di quella procura, si era poi occupato anche della fase relativa all'edificazione vera e propria, partecipando tra l'altro insieme al direttore dei lavori alle varie riunioni di cantiere (cfr. doc. 1 p. 2), tra cui anche a quelle con l'attrice (testi _____ p. 2, _____ p. 4, _____ p. 5 e _____ p. 2). A conferma del fatto che egli fosse autorizzato ad agire a nome e per conto della società va pure menzionata la circostanza che egli, così richiesto dall'attrice (teste _____ p. 2), avesse potuto allestire o far allestire documenti su carta intestata e con il timbro della società (doc. S rich. I°). Ma, a prescindere da quanto precede, ogni suo precedente operato a nome e per conto della società, quand'anche non fosse stato debitamente autorizzato dalla stessa e meglio dai suoi organi formali, sarebbe comunque stato ratificato in seguito (art. 38 CO). P _____ risulta in effetti essere stato nominato amministratore unico della società a far tempo dal 29 settembre 2005 (cfr. doc. G) e in quella veste, il successivo 4 ottobre, ha discusso con l'attrice in merito alle opere da lei fornite, promettendo tra l'altro il pagamento del secondo acconto di fr. 10'000.- e concordandone le relative modalità di imputazione sulle varie fatture (teste _____ p. 2 seg.), il tutto senza aver mai eccepito l'estraneità della società da quel rapporto contrattuale. Si aggiunga che proprio a seguito di quell'accordo, era poi stata pattuita la continuazione dei lavori (teste _____ p. 3) ed erano state emesse le fatture di cui ai doc. C-D (teste _____ p. 2), che menzionavano espressamente come debitrice la convenuta AO 2. Alla luce di quanto precede, il fatto che P _____ possa in seguito aver aggiunto che i contratti di appalto con i vari artigiani erano stati sottoscritti da M _____ SA (doc. 1 p. 5) non è tale da escludere la legittimazione passiva di AO 2: innanzitutto non risulta che quell'affermazione, per altro proferita in un procedimento penale nel quale egli era il prevenuto (e la cui veridicità non può dunque essere data per scontata), sia stata da lui fatta con riferimento all'attrice; ma soprattutto non è stato preteso né tanto meno provato che con l'attrice sia venuto in essere un contratto di appalto scritto, che dunque possa essere stato firmato da quella società.

E. 4

Ammissa con ciò la legittimazione passiva della convenuta AO 2 nell'azione creditoria, si tratta di stabilire l'ammontare del credito residuo a favore dell'attrice, questione questa che è invero rilevante anche per la domanda di iscrizione dell'ipoteca legale. Ora, nel caso di specie è incontestato che il valore complessivo delle opere fornite dall'attrice ammonti a fr. 37'550.75 (cfr. le fatture doc. B-D senza gli acconti). Litigiosa rimane la questione a sapere come debbano essere imputati i due acconti versati, il primo di fr. 7'500.- e soprattutto il secondo di fr. 10'000.-. A questo proposito, due sono le tesi che si contrappongono: quella dell'attrice, secondo cui, a seguito dell'accordo intervenuto con AO 2 il 4 ottobre 2005, i due acconti andavano imputati sulle fatture litigiose solo limitatamente all'importo di fr. 9'652.- e meglio per fr. 4'782.95 (fr. 4'445.15 più IVA) sulla fattura relativa ai rolladen (doc.

B) e per fr. 4'869.05 (fr. 4'525.15 più IVA) sulla fattura relativa alle lamelle (doc. C), ritenuto che la rimanenza di fr. 7'848.- andava invece imputata su altri debiti, e meglio in ragione di fr. 4'498.45 per cancellare parte delle ipoteche legali degli artigiani annotate in via provvisoria sulle PPP di cui al fondo base n. _____ RFD di _____, in ragione di fr. 412.70 per pagare parte di quel credito non garantito dalle ipoteche legali e in ragione di fr. 2'936.85 per il pagamento della fattura relativa alla fornitura del gruppo di bucalettere; e quella del Pretore, ora fatta propria dai convenuti, secondo cui, non essendo stata provata l'esistenza di quell'accordo, gli acconti dovevano essere imputati sulle fatture litigiose solo limitatamente alla somma di fr. 14'563.15 e meglio per fr. 2'287.40 sulla fattura relativa ai rolladen (doc. B), per fr. 10'166.95 sulla fattura relativa alle lamelle (doc. C) e per fr. 2'108.80 sulla fattura relativa alle mantovane (doc. D), ritenuto che la rimanenza di fr. 2'936.85 andava imputata sulla fattura relativa alla fornitura del gruppo di bucalettere. Ritenuto che le parti concordano tutto sommato che l'acconto di fr. 7'500.- debba essere imputato alle fatture di cui ai doc. B-D, decisivo è in definitiva sapere se tra l'attrice e AO 2 sia venuto in essere l'accordo addotto dall'attrice relativo all'acconto di fr. 10'000.-. Il quesito dev'essere risolto affermativamente. La teste _____, del tutto disinteressata all'esito della lite in quanto nemmeno più alle dipendenze dell'attrice, ha in effetti rammentato che nel corso di un incontro, avvenuto il 4 ottobre 2005 tra le parti al contratto, era stato concluso un accordo per il versamento di quell'acconto (p. 2); che in quell'occasione erano state date indicazioni precise su come dovevano essere imputati quei fr. 10'000.- (p. 3); che sempre in quell'occasione era in particolare stato concordato che l'acconto sarebbe stato utilizzato in parte per saldare delle fatture del cantiere in Via V _____ (recte : V _____) e in parte per saldare delle fatture di Via O _____ (p. 3); e che le fatture di cui ai doc. B-E erano il frutto di quel colloquio (p. 2). Stando così le cose, ben si può ritenere che le imputazioni degli acconti effettuate sui doc. B e C (di complessivi fr. 9'652.-), in quanto "frutto" dell'accordo menzionato, fossero conformi alla volontà della parti, anche perché l'attrice ha in larga misura provato di aver poi utilizzato la rimanenza dell'acconto così come da lei indicato, sia per pagare le bucalettere (per fr. 2'936.85), sia per cancellare parte delle ipoteche legali di cui al fondo base n. _____ RFD di _____ (in ragione di fr. 4'498.45, ritenuto che l'importo delle cancellazioni indicato nel doc. A, di fr. 5'808.85, tiene pure conto - come affermato in petizione (p. 6) - del pagamento di fr. 1'310.40 da parte del proprietario _____), anche se non è chiaro se ed eventualmente in che modo siano stati pagati altri debiti del cantiere di Via V _____ (per fr. 412.70). In tali circostanze, il fatto che la teste - lo si ricordi, a distanza di quasi due anni dai fatti - abbia poi riferito di non ricordare sinceramente più come erano state ripartite le cifre da imputare sui debiti dei due cantieri non è di per sé tale da inficiare la sua deposizione, e ciò anche se l'accordo scritto relativo alle imputazioni, che a suo dire sarebbe stato allestito e firmato nell'occasione da P _____ (p. 3), non è a sua volta stato versato agli atti. Dal credito dell'attrice va in ogni caso dedotta la somma di fr. 455.10 ottenuta da Immo-Dream SA (doc. N) e quella di fr. 3'794.25 più interessi versata da Nicola Notarangelo.

E. 5

Nell'ambito della domanda di iscrizione dell'ipoteca legale, si tratta innanzitutto di esaminare la censura con cui i convenuti AO 9 e AO 8 e AO 7 e AO 6 ritengono che l'ipoteca legale provvisoria fosse stata annotata tardivamente, ovvero dopo che il termine di 3 mesi dalla conclusione dei lavori era trascorso. La censura deve essere disattesa, visto e considerato che essi non hanno spiegato per quali motivi di fatto e di diritto il giudizio,

ampiamente motivato, con cui il Pretore, sia pure con riferimento alle sole fatture di cui al doc. D - ma il medesimo discorso valeva e vale in generale anche con riferimento alle altre fatture -, aveva concluso per la tempestività dell'annotazione sarebbe stato errato e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309). Oltretutto le testimonianze agli atti, per altro menzionate anche dal giudice di prime cure, confermano senz'altro la tempestività dell'annotazione provvisoria, dimostrando come i lavori fossero ancora in corso ad inizio luglio e, dopo essere stati interrotti, fossero poi ripresi verso metà ottobre 2005 (cfr. testi _____ p. 2 seg. e _____ p. 4).

E. 6

Tra le parti, sempre in merito alla domanda di iscrizione dell'ipoteca legale, si pone in seguito la questione a sapere se ed eventualmente in quale misura le fatture emesse dall'attrice, relative ai rolladen (doc. B), alle lamelle (doc. C) e alle mantovane (doc. D), si riferivano a parti in uso esclusivo dei singoli proprietari per piani, per i quali si imponeva pacificamente una suddivisione in base al valore di quanto svolto nelle singole PPP interessate dagli interventi (Wermelinger, *La propriété par étages*, n. 92 seg. ad art. 712c CC; Schmid/Hürlimann-Kaup, *Sachenrecht*, 3^a ed., n. 1734 seg. e 1740; Steinauer, *Les droits réels*, Vol. III, 2^a ed., n. 2874h seg.; Hofstetter, *Basler Kommentar*, 2^a ed., n. 16 seg. e n. 15 e contrario ad art. 839/840 CC; Rep. 1986 p. 80 seg.; DTF 112 II 214 consid. 2, 126 III 462 consid. 2b; cfr. Rep. 1985 p. 306, ICCA 22 giugno 2010 inc. n. 11.2008.56, secondo cui tale soluzione è prioritaria, ritenuto che una ripartizione in base ai millesimi entra in considerazione solo in caso di impossibilità della prima; cfr. pure Schumacher, *Das Bauhandwerkerpfandrecht*, 3^a ed., n. 794 seg., il quale pure si esprime a favore di questa soluzione, specie se i lavori effettuati costituiscono spese eccedenti lo standard normale) oppure concernevano una parte comune della proprietà per piani, per la quale dunque era possibile la suddivisione proporzionalmente ai millesimi delle singole PPP (Wermelinger, op. cit., n. 88 ad art. 712c CC; Schmid/Hürlimann-Kaup, op. cit., n. 1736; Steinauer, *Les droits réels*, Vol. III, 2^a ed., n. 2874j; Hofstetter, *Basler Kommentar*, 2^a ed., n. 15 ad art. 839/840 CC; Schumacher, op. cit., n. 1220). In questa sede si contrappongono tre diverse tesi: quella dell'attrice, secondo cui tutte e 3 le fatture riguardavano parti comuni; quella dei convenuti AO 9 e AO 8 e AO 7 e AO 6, che sostengono la tesi opposta, ovvero che tutte le fatture concernevano parti in uso esclusivo; e quella dei convenuti AO 4 e AO 5, i quali, facendo proprio - sia pure senza dividerlo (cfr. osservazioni p. 5 seg.) - l'assunto del Pretore, ritengono in pratica che solo la fattura relativa alle mantovane - che altro non sono che le velette in alluminio termolaccato a copertura del pacco rolladen e lamelle (cfr. doc. V rich. I°) o più semplicemente la copertura esterna in lamiera del pacco rolladen e lamelle (teste _____ p. 3) - si riferiva a una parte comune. La soluzione corretta è in realtà quella proposta dai convenuti AO 9 e AO 8 e AO 7 e AO 6. La dottrina è in effetti concorde nel ritenere che le finestre di un immobile costituito in proprietà per piani, almeno quelle normali, possano senz'altro fare oggetto di un diritto esclusivo (Wermelinger, op. cit., n. 94 e 173 ad art. 712b CC; Meier-Hayoz, *Berner Kommentar*, n. 24 ad art. 712b CC; Bösch, *Basler Kommentar*, 2^a ed., n. 12 ad art. 712b CC; Steinauer, *La propriété par étages I*, in: FJS 1301 p. 6; Liver, *Das Eigentum*, in: SPR V/1, p. 91; Wirz, *Schranken der Sonderrechtsausübung im Stockwerkeigentum*, p. 48; Rey/Maetzke, *Schweizerisches Stockwerkeigentum*, 3^a ed., n. 45), e lo stesso discorso vale per le loro parti costitutive o accessorie quali le gelosie, i rolladen e le tende da sole (Wermelinger, op. cit., n. 96 e 174 ad art. 712b CC; Meier-Hayoz, op. cit., n. 27 ad art. 712b CC; Bösch, op. cit., n. 13 ad art. 712b CC; Steinauer, *La propriété par étages I*, in: FJS 1301 p. 6; Liver, op. cit., ibidem;

Wirz , op. cit., ibidem; Rey/Maetzke , op. cit., n. 47; Weber , Die Stockwerkeigentümergeinschaft, p. 140). Ammesso dunque che le fatture emesse dall'attrice, relative ai rolladen (doc. B) e alle lamelle (doc. C) si riferiscano a parti in uso esclusivo, ben si può ammettere che lo stesso discorso possa essere fatto anche con riferimento alla fattura relativa alle mantovane (doc. D), le stesse non potendo essere assimilate, già per il fatto che si tratta di un'installazione accessoria delle finestre e meglio dei rolladen e delle lamelle, a davanzali o ferratine di finestre, che di per sé sarebbero invece state costitutive di una parte comune (Meier-Hayoz , op. cit., n. 26 ad art. 712b CC; Bösch , op. cit., n. 12 ad art. 712b CC; Rey/Maetzke , op. cit., n. 46). Ritenuto che l'istruttoria ha permesso di accertare che i lavori effettuati nelle parti esclusive di ogni PPP, il cui ammontare era sicuramente accertabile, erano di diversa entità (le finestre risultano in gran parte di misure diverse, in alcune di esse sono stati montati i rolladen e in altre le lamelle; cfr. doc. B-D e testi _____ p. 5, _____ p. 2 e _____ p. 5; cfr. pure verbale di sopralluogo p. 2) e che oltretutto parte di questi lavori eccedevano lo standard normale (in alcuni appartamenti era stata prevista, verosimilmente in base ai desideri dei singoli comproprietari, l'installazione di manovelle, in altri di un meccanismo elettrico; cfr. doc. B e testi _____ p. 7 e _____ p. 5), è pertanto escluso che l'attrice possa suddividere il credito a suo favore proporzionalmente ai millesimi delle singole PPP, come invece da lei fatto con la petizione. Essa, non avendo indicato e tanto meno provato se e in quale misura le opere effettuate concernessero le singole PPP rispettivamente eccedessero lo standard normale, non può dunque ottenere l'iscrizione delle ipoteche legali postulate a quel momento.

E. 7

L'attrice non potendo - come detto - pretendere l'iscrizione delle ipoteche legali secondo la chiave di riparto da lei indicata, non può evidentemente nemmeno esigere in questa sede la rifusione delle ripetibili e degli oneri processuali di fr. 300.- della procedura di annotazione dell'ipoteca legale provvisoria, che, alla luce dei fatti, si è rivelata inutile.

E. 8

In esito a quanto precede, si deve pertanto concludere che la petizione dev'essere parzialmente accolta nel senso che AO 2 è condannata a versare all'attrice la somma di fr. 23'649.40 oltre interessi; che le ipoteche legali provvisorie annotate nei confronti dei fogli PPP di proprietà dei convenuti AO 9 e AO 8 e AO 7 e AO 6 - al pari di quelle nei confronti dei fogli PPP di proprietà di AO 3, nel frattempo già tolte in forza della menzionata transazione - devono essere cancellate; che le ipoteche legali ordinate nei confronti dei fogli PPP di proprietà dei convenuti AO 4 e AO 5, AO 11 e AO 10 e AO 1, che in quanto semplici litisconsorti facoltativi non profittano dell'appello dei convenuti AO 9 e AO 8 e AO 7 e AO 6 (art. 48 CPC), devono essere mantenute in via definitiva per l'importo accertato dal Pretore con il giudizio impugnato; e che per il resto la domanda dell'attrice deve essere respinta.

E. 9

Ne discende che l'appello principale può essere stralciato dai ruoli per transazione nella misura in cui concerne l'appellato AO 3, deve essere accolto per quanto riguarda l'azione creditoria nei confronti dell'appellata AO 2 e per il resto deve essere respinto, mentre l'appello adesivo deve essere integralmente accolto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza della parti (art. 148 CPC),

ritenuto che per l'appello principale fa stato un valore litigioso di fr. 42'842.30 (fr. 27'443.65 per l'azione creditoria contro AO 2 + fr. 300.- per l'azione creditoria contro la "parte convenuta" + fr. 15'098.65 [fr. 19'863.95 ./ fr. 4'765.30] per la domanda di iscrizione dell'ipoteca legale) e per l'appello adesivo quello di fr. 1'151.15 (fr. 508.65 + fr. 33.45 + fr. 568.90 + fr. 40.15). Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. Nella misura in cui concerne l'appellato AO 3, l'appello 20 gennaio 2009 di AP 1 è stralciato dai ruoli per transazione. II. Le spese della procedura d'appello di cui al dispositivo I consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 80.- b) spese fr. 20.- Totale fr. 100.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili di appello. III. In accoglimento dell'appello adesivo 20 febbraio 2009 di AO 9 e AO 8 e di AO 7 e AO 6 e, nella misura in cui non è stato stralciato dai ruoli, in parziale accoglimento dell'appello 20 gennaio 2009 di AP 1, la sentenza 15 dicembre 2008 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta. 2. AO 2, _____, è condannata a pagare a AP 1, _____, la somma di fr. 23'649.40 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2005. 3. È fatto ordine all'Ufficiale dei Registri del Distretto di Locarno, previa presentazione da parte di AP 1, _____, di copia della presente sentenza cresciuta in giudicato, di iscrivere in via definitiva le seguenti ipoteche legali a favore di AP 1, _____: - di fr. 816.55 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2005 a carico del foglio PPP n. _____ RFD di _____ (di 122/1000) in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 4 e AO 5; - di fr. 33.45 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2005 a carico del foglio PPP n. _____ RFD di _____ (di 5/1000) in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 4 e AO 5; - di fr. 1'271.65 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2005 a carico del foglio PPP n. _____ RFD di _____ (di 190/1000) in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 11 e AO 10; - di fr. 33.45 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2005 a carico del foglio PPP n. _____ RFD di _____ (di 5/1000) in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 11 e AO 10; - di fr. 46.85 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2005 a carico del foglio PPP n. _____ RFD di _____ (di 7/1000) di proprietà di AO 1; - di fr. 501.95 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2005 a carico del foglio PPP n. _____ RFD di _____ (di 75/1000) di proprietà AO 1. 4. È fatto ordine all'Ufficiale dei Registri del Distretto di Locarno, previa presentazione da parte di AO 9 e AO 8, _____, e di AO 7 e AO 6, _____, di copia della presente sentenza cresciuta in giudicato, di cancellare le seguenti ipoteche legali provvisorie a favore di AP 1, _____: - di fr. 2'120.30 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2005 a carico del foglio PPP n. _____ RFD di _____ (di 76/1000) in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 9 e AO 8; - di fr. 139.50 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2005 a carico del foglio PPP n. _____ RFD di _____ (di 5/1000) in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 9 e AO 8; - di fr. 2'371.40 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2005 a carico del foglio PPP n. _____ RFD di _____ (di 85/1000) in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 7 e AO 6; - di fr. 167.40 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2005 a carico del foglio PPP n. _____ RFD di _____ (di 6/1000) in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 7 e AO 6. 5. Le spese di fr. 1'020.- e la tassa di giustizia di fr. 2'000.-, da anticipare dall'attrice, restano a suo carico per 4/10, sono poste a carico della convenuta AO 2 in ragione di 1/2 e, in solido tra loro, dei convenuti AO 4 e AO 5, AO 11 e AO 10 e AO 1 in ragione di 1/10. AO 2 rifonderà all'attrice fr. 3'000.- per ripetibili; l'attrice rifonderà ai convenuti AO 4 e AO 5, AO 11 e

AO 10, AO 9 e AO 8, AO 7 e AO 6 e AO 1 fr. 2'000.- per ripetibili ridotte nonché altri fr. 500.- ai convenuti AO 9 e AO 8 e AO 7 e AO 6 a questo medesimo titolo . IV. Le rimanenti spese della procedura d'appello principale consistenti in: a) tassa di

giustizia fr. 980.- b) spese fr. 20.-

Totale fr. 1'000.- da anticiparsi dall'appellante, restano

a suo carico per 2/5 e sono poste a carico dell'appellata AO 2 in ragione di 3/5. L'appellata AO 2 rifonderà fr. 1'500.- per ripetibili all'appellante, il quale rifonderà per questo medesimo titolo ai convenuti AO 9 e AO 8, AO 7 e AO 6 e AO 4 e AO 5 fr. 1'000.- per

ripetibili. V. Le spese della procedura d'appello adesivo consistenti in: a) tassa di

giustizia fr. 180.- b) spese fr. 20.-

Totale fr. 200.- da anticiparsi dagli appellanti adesivi in

solido, sono poste a carico dell'appellata adesiva, che rifonderà loro fr. 250.- per ripetibili.

VI. Intimazione: - - - - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Locarno-Città e all'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno Per la

seconda Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente

Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause a

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e

di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso

è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia

con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.